

MIGRANTI

n
e
w
s



Bollettino informativo dell'immigrazione

le nostre azioni di tutela degli immigrati:

(Parma, Bari, Rimini)

la parola all'avv. Marco Cuniberti

Sempre più frequentemente i giudici accolgono ricorsi proposti da cittadini extracomunitari contro provvedimenti che negano loro l'assunzione presso le strutture sanitarie pubbliche per lo svolgimento delle mansioni di infermieri o operatori sanitari..

Tali provvedimenti di esclusione vengono per lo più impugnati di fronte al giudice del lavoro ex art. 44 del testo unico sull'immigrazione, cioè in quanto provvedimenti discriminatori, anche alla luce di quanto dispone l'art. 43, comma 2, lett. c) dello stesso t.u., secondo il quale compie atto di discriminazione "chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità".

Si tratta di un orientamento ampiamente condivisibile, dal momento che l'esclusione dei non cittadini da simili impieghi appare doppia-

Sommario:

Le nostre azioni di tutela degli immigrati—la parola all'avv. Cuniberti 1

Le inchieste di Migranti news: contributi regionali per il canone d'affitto oneroso 5

Le "buone conseguenze" delle nostre azioni legali 12

Dal territorio 13

mente irrazionale: in primo luogo perché si tratta di mansioni che, come è ovvio, non comportano alcuna partecipazione all'esercizio di funzioni pubbliche; in secondo luogo, perché, essendo l'assunzione di cittadini extracomunitari perfettamente possibile nell'ambito delle strutture sanitarie private, non si comprende perché lo svolgimento delle medesime mansioni debba essere consentito o vietato a seconda del carattere pubblico o privato dell'istituzione sanitaria, posto che istituzioni pubbliche e private fanno parte dell'unico sistema sanitario nazionale.

La posizione degli infermieri, poi, è diversa da quella di altri dipendenti della pubblica amministrazione, per la presenza di specifiche disposizioni di legge e regolamentari che ne autorizzano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, presso "strutture sanitarie pubbliche e private" (art. 27, comma 1, lett. r-bis del testo unico, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, e art. 40, comma 21, del regolamento di attuazione, come modificato nel 2004).

Tuttavia una pronuncia della Corte di Cassazione, sezione Lavoro (sent. n. 24170 del 20-06) ha fornito di tali disposizioni una lettura riduttiva, secondo la quale, gli "infermieri professionali", se autorizzati all'esercizio della professione in Italia, possono essere assunti senza limitazioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, solo da datori di lavoro privati, mentre, presso le strutture pubbliche, l'assunzione sarebbe consentita "solo se con rapporto di lavoro a tempo determinato, fuori, quindi, dell'organico dell'amministrazione datrice di lavoro".

Sulla base di tale precedente, per la verità sinora isolato e la cui motivazione lascia a desiderare, tuttora alcuni giudici continuano a ritenere legittima l'esclusione dei cittadini extracomunitari dall'impiego, a tempo indeterminato, presso strutture pubbliche, anche per lo svolgimento di mansioni infermieristiche: così, ad es., il Tribunale di Bari, Sez. distaccata di Bitonto, dec. 23 giugno 2009, che ha respinto, con tale motivazione, un ricorso ex art. 44 presentato dall'Inca di Bari per conto di due cittadini extracomunitari che, avendo preso parte ad un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato come

infermieri presso una ASL, ed essendosi utilmente collocati in graduatoria, si erano poi visti negare l'assunzione sulla base dell'assenza della cittadinanza italiana.

Tale orientamento, tuttavia, appare censurabile, perché aggiunge discriminazione a discriminazione: alla discriminazione tra cittadini italiani (e comunitari) e cittadini extracomunitari, che come si è detto non trova giustificazione nella natura delle mansioni espletate (puramente materiali e non implicanti l'esercizio di pubblici poteri), e all'ulteriore discriminazione tra strutture sanitarie pubbliche e private (per cui solo queste ultime potrebbero assumere a tempo indeterminato) si aggiunge l'ulteriore, incomprensibile ed irrazionale disparità di trattamento tra lavoro a tempo determinato (accessibile presso le strutture pubbliche anche agli extracomunitari) e lavoro a tempo indeterminato (accessibile solo ai comunitari); distinzione che appare anch'essa priva di qualsiasi giustificazione.

Evidente è quindi la violazione dello stesso principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 cost.

Accanto a pronunce che accolgono tale orientamento più restrittivo, se ne registrano però altre di segno opposto: così, ad esempio, Corte di Appello di Firenze 2 luglio 2002, Trib. Firenze 14 gennaio 2006; Trib. Imperia 12 settembre 2006; Tribunale Perugia 6 dicembre 2006; Trib. Bologna 7 settembre 2007; Trib. Milano 27 maggio 2008 (confermato in sede di reclamo da Trib. Milano 1 agosto 2008); Corte d'Appello di Firenze, 28 gennaio 2008.

Da ultimo, la tesi della illegittimità dell'esclusione degli stranieri dall'assunzione a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni infermieristiche è stata riaffermata dal Tribunale di Parma, sez. lavoro, con decreto del 13 maggio 2009, emesso su ricorso ex art. 44 del t. u. presentato da Funzione Pubblica e Camera del Lavoro di Parma: osserva il Giudice del lavoro di Parma che "il requisito della cittadinanza si mostra del tutto irragionevole (e discriminatorio) ai fini dell'accesso al lavoro allorché si tratti di attività semplici realizzate dalla p. a. nei suoi momenti meramente operativi": infatti "il re-

quisito della cittadinanza italiana può invece essere validamente richiesto solo in quanto riferito allo svolgimento di attività comportanti l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale, venendo diversamente ad assumere un connotato discriminatorio".

In particolare, si osserva, correttamente, che "lo svolgimento di mansioni di operatore sanitario o infermiere professionale presso una struttura pubblica è del tutto identico allo svolgimento di tali mansioni presso una struttura privata, come del tutto identico è quando si svolge con contratto a termine e quando si svolge a tempo indeterminato": sicché appare del tutto irrazionale la distinzione tra impiego presso le strutture pubbliche o private e tra lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

Altro argomento cui ricorre il Giudice di Parma è che l'accesso a simili impieghi è sicuramente ammesso per lo straniero comunitario (l'art. 38 del d. lgs. n. 165 del 2001 vieta ai cittadini comunitari solo l'accesso a posti di lavoro che implicino l'esercizio di pubblici poteri): sicché negare l'accesso ai cittadini extracomunitari introdurrebbe una illegittima discriminazione all'interno della categoria generale di "straniero" di cui all'art. 10 cost.

Con una motivazione leggermente diversa, lo stesso Tribunale di Parma, sez. lavoro, con ordinanza in data 5 maggio 2009, ha accolto un altro ricorso ex art. 44 del t. u., contro il provvedimento che escludeva una cittadina extracomunitaria, già assunta come collabo-

ratore sanitario a tempo determinato, dalla partecipazione ad un concorso per l'assunzione con le medesime mansioni a tempo indeterminato.

In tale ultima decisione il Tribunale di Parma osserva che l'art. 43 del testo unico, che definisce come discriminazione vietata il rifiuto di fornire l'accesso all'occupazione "allo straniero regolarmente soggiornante in Italia (...) soltanto in ragione della sua condizione di straniero" non distingue tra straniero comunitario ed extracomunitario, sicché "anche a quest'ultimo l'accesso alle posizioni di lavoro presso la pubblica amministrazione deve essere riconosciuto con la stessa latitudine con cui è riconosciuto al primo".

Ne discende che, dal momento che l'art. 39 del d. lgs. 165 del 2001 stabilisce che i cittadini comunitari possono accedere ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale, lo stesso diritto deve essere riconosciuto ai cittadini extracomunitari.

Infine, il Tribunale di Rimini, sempre in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa in data 27 ottobre 2009, ha accolto il ricorso presentato dalla Funzione Pubblica di Rimini in favore di una cittadina albanese che, avendo preso parte ad un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso una ASL con le mansioni di operatore socio sanitario, ed essendosi collocata in posizione utile in graduatoria, si era vista rifiutare l'assunzione per l'assenza della cittadinanza italiana o comunitaria: anche in questo caso la ricorrente già svolgeva le medesime funzioni con contratto a tempo determinato, e le motivazioni con cui il Tribunale accoglie il ricorso sono le medesime dell'ordinanza del Tribunale di Parma da ultimo richiamata.

Le due pronunce citate da ultimo si segnalano, in particolare, in quanto fanno leva soprattutto sull'art. 43 del testo unico: secondo tale disposizione, come si è detto, costituisce comportamento discriminatorio il rifiuto (illegittimamente) opposto dal datore di lavoro (senza distinzione tra datore di lavoro pubblico o privato) alla assunzione (senza distinzione tra tempo determinato e tempo



indeterminato) di uno "straniero" (senza distinzione tra comunitario o extracomunitario), "soltanto in ragione della sua condizione di straniero".

Nell'interpretazione fornita dai giudici nelle decisioni qui esaminate, tale norma vieterebbe quindi di discriminare, nell'accesso al lavoro, anche tra stranieri comunitari ed extracomunitari, con la conseguenza che, essendo pacificamente consentita l'assunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di stranieri comunitari, per ogni impiego che non comporti esercizio di pubblici poteri, tale possibilità deve ritenersi consentita anche in capo ai cittadini extracomunitari.

E' difficile, oggi, dire con certezza se tale orientamento, che si sta diffondendo, sia destinato ad affermarsi definitivamente: certo è che il diniego dell'assunzione a tempo indeterminato appare sempre più difficile da giustificare, nel momento in cui i cittadini extracomunitari sono pacificamente ammessi a svolgere le medesime mansioni a tempo determinato.

E' infatti significativo osservare che, nella maggior parte dei casi decisi in senso favorevole ai ricorrenti, questi ultimi erano soggetti che già svolgevano le medesime mansioni, presso le stesse strutture, con contratti a tempo determinato: il che, senza dubbio, ha concorso in modo determinante a evidenziare l'irrazionalità del rifiuto opposto alla loro assunzione a tempo indeterminato.

Sentenze citate scaricabili all'indirizzo:

<http://www.inca.it/migranti-news/05/Sentenze-e-delibere.zip>



- Le inchieste di Migranti news -
Contributi regionali per il sostegno del
canone d'affitto oneroso -

Questo mese focalizziamo l'attenzione sui requisiti d'accesso ai fondi regionali e comunali del welfare casa, in particolare su quelle delibere territoriali che istituiscono un contributo di sostegno per le fasce di cittadinanza meno abbienti che hanno difficoltà a provvedere ai costi mensili di un canone d'affitto.

Come vedrete dai dati raccolti nella tabella che segue, le impostazioni tra regione e regione, e anche tra diversi comuni dello stesso territorio regionale, sono spesso differenti e alcune configurano criteri discriminatori nei confronti della cittadinanza non comunitaria per ciò che riguarda l'accesso ai benefici di questo tipo di welfare.

I bandi che stabiliscono i requisiti d'accesso ai fondi integrativi sono determinati a livello regionale, oppure demandati alle delibere dei singoli comuni nella regione, con cadenza in genere annuale (per l'anno in corso i bandi sono per lo più chiusi). La specificità dei provvedimenti è molto variegata e spesso ambigua (esemplare in questo senso il caso della delibera regionale della regione Toscana che viene contraddetta da quella del comune di Prato—vedi tabella), una situazione difficile da monitorare e da interpretare anche e soprattutto nel senso della costruzione di azioni utili a contrastare il fenomeno discriminatorio, azione che può essere intrapresa solo riuscendo a intercettare, a bando aperto, casi concreti di discriminazione su cui poter fare ricorso.

Sarebbe di grande aiuto, così com'è stata utile la segnalazione dell'Inca di Genova relativamente all'inchiesta del mese precedente sui contributi per la cura familiare della non-autosufficienza, l'occhio vigile dei compagni degli uffici immigrazione CGIL e di quelli dell'Inca che operano nei territori e che può segnalarci tempestivamente l'apertura di un bando, la presenza eventuale di requisiti discriminatori nei confronti della cittadinanza non comunitaria oppure casi concreti di singoli cittadini su cui è

Requisiti d'accesso al contributo validi per tutti i territori:

- *non essere proprietari di alloggio;*
- *avere un regolare contratto di locazione;*
- *non essere già beneficiari di ulteriori bonus casa.*

<p><u>Piemonte</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, stabilisce requisiti d'accesso per tutti i comuni <p>http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/29/attach/dgr_11781_375_20072009.pdf</p>	<p>a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all'importo fissato per l'anno 2008, pari a complessivi euro 11.532,56, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%;</p> <p>b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti (riferiti a quelli stabiliti ai sensi della L.R. n. 46/95 e s.m.i. per i redditi convenzionali, relativi all'anno 2008 ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia sociale), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%: Numero componenti nucleo familiare Limite reddituale 1 o 2 persone euro 12.787,46 3 persone euro 14.054,68 4 persone euro 16.358,73 5 o più persone euro 18.432,37</p> <p>c) Possono accedere al Fondo, oltre ai cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione Europea, anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea che, alla data del 23 luglio 2009 (giorno di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte del provvedimento regionale) siano residenti da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Piemonte.</p>
<p><u>Liguria</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, stabilisce requisiti d'accesso per tutti i comuni <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40; c) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso; d) valore dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 3, non superiore a € 17.650,00; e) valore dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del Dlgs n°109/98 così come modificato dal Dlgs n°130/2000, non superiore a € 31.080,00=;</p>
<p><u>Lombardia</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, stabilisce requisiti d'accesso per tutti i comuni <p>http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/143/793/FSA%202009%20All.%201.pdf</p>	<p>Possono richiedere il contributo i cittadini che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno residenza anagrafica e abitazione principale in un Comune lombardo; <p>sono titolari di contratto di locazione, valido e registrato, o in corso di registrazione nell'anno 2009; il contratto deve riguardare un alloggio non di lusso e con superficie utile netta interna non superiore a 110 mq (per le famiglie con 4 componenti) aumentata del 10% per ogni componente oltre il quarto;</p> <p>hanno un valore ISEE-fsa non superiore € 5.681,03=;</p> <ul style="list-style-type: none"> - possiedono la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato purchè in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale (valido o in corso di rinnovo), di regolare attività lavorativa (anche autonoma e non continuativa) e residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni in Lombardia.
<p><u>Val d'Aosta</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, stabilisce requisiti d'accesso per tutti i comuni <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>Cinque anni di residenza in Valle d'Aosta. Affittuario di alloggio in possesso di regolare contratto di locazione registrato. Non deve essere proprietario di alloggio adeguato al nucleo familiare. Reddito del nucleo, a seconda della composizione dello stesso, vi sono diversi limiti aggiornati di anno in anno.</p>

<p><u>Trentino Alto Adige</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione nazionale, requisiti d'accesso demandati ai singoli comuni • dettaglio:comune di Trento <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p> <ul style="list-style-type: none"> • comune di Bolzano <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>TRENTO:</p> <p>cittadinanza dell'Unione Europea; oppure possesso di permesso di soggiorno CE ; oppure possesso di permesso di soggiorno attestante l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o l'iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego. residenza anagrafica in un Comune della provincia di Trento in via continuativa da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda; oppure iscrizione all'AIRE da almeno 3 anni da parte di un emigrato trentino.</p> <p>BOLZANO:</p> <p>avere da almeno cinque anni la propria residenza o il posto di lavoro in provincia di Bolzano; lo stesso vale per il convivente "more uxorio", se questo diventa comproprietario dell'alloggio</p> <p>non essere proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia e facilmente raggiungibile (entro 40 km. dal luogo di lavoro o di residenza); lo stesso vale per il coniuge non separato e per il convivente "more uxorio"</p>
<p><u>Veneto</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, stabilisce requisiti d'accesso per tutti i comuni <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>L'ISEfsa si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione affitto indicata nell'attestazione ISEE.</p> <p>spese di riscaldamento o spese condominiali purché comprendano il costo di tale servizio. Tali spese concorrono a determinare il canone integrato ammissibile nel limite massimo di € 600,00 su base annua;</p> <p>nel caso di cittadini stranieri extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;</p> <p>nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 della Legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato, può essere sostituito in sede di domanda, da autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Al momento dell'erogazione del contributo l'autocertificazione, dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del Comune, della correttezza dei dati dichiarati.</p>
<p><u>Friuli Venezia Giulia</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, stabilisce requisiti d'accesso per tutti i comuni <p>http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0149-2005.pdf</p>	<p>avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero ed essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione;</p> <p>per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 11.150,00 euro l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISE va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;</p> <p>per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 16.420,00 euro l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 2.325,00 euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;</p>

<p><u>Emilia Romagna</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, requisiti d'accesso demandati ai singoli comuni • dettaglio: comune di Ferrara <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>Ogni anno la Regione approva una delibera di Giunta con la quale si stabiliscono i requisiti per poter avere il contributo e i termini di apertura dei bandi.</p> <p>La Regione ripartisce i fondi fra i Comuni, che a loro volta erogano il contributo alle famiglie ammesse in base a precisi requisiti. Non esiste una graduatoria e tutte le famiglie ammesse ricevono un contributo.</p> <p>FERRARA: Residenza anagrafica nel Comune di Ferrara e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.</p> <p>Valore I.S.E. del nucleo familiare non superiore a € 32.520,00; Valore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a € 16.260,00;</p>
<p><u>Marche</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, requisiti d'accesso demandati ai singoli comuni • dettaglio: comune di Pesaro <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p> <ul style="list-style-type: none"> • dettaglio: comune di Senigallia <p>http://www.comune.senigallia.an.it/senigallia/inc/redaction/5250/5392/5394/16292.pdf</p>	<p>PESARO:</p> <p>Tutti i cittadini residenti nel Comune di Pesaro</p> <p>l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non deve superare: <i>fascia A</i> € 5.558,54; <i>fascia B</i> € 13.343,00;</p> <p>SENIGALLIA:</p> <p>canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 800,00; conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);</p> <p>- cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla Comunità Europea; oppure (per i cittadini extracomunitari) possesso di carta o permesso di soggiorno in corso di validità e del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Marche;</p>
<p><u>Toscana</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, stabilisce requisiti d'accesso per tutti i comuni <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p> <ul style="list-style-type: none"> • dettaglio comune di Prato <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>Residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;</p> <p>certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a Euro 30.000,00;</p> <p>certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:</p> <p>Fascia "A"</p> <p>Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2006.</p> <p>Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.</p> <p>Fascia "B"</p> <p>Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. Per l'anno 2006 e l'importo di Euro 30.000,00.</p> <p>Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.</p> <p>Valore ISEE non superiore a Euro 13.615,00</p> <p>Comune di PRATO:</p> <p>1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al suddetto bando possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i.) e del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana (art. 11, comma 13, L. 133/2008);</p> <p>2. essere residente nel Comune di Prato e nell'immobile per il quale si richiede il contributo;</p>

<u>Umbria</u>	<ul style="list-style-type: none"> Legislazione regionale, stabilisce requisiti d'accesso per tutti i comuni <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>Cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea e residenza o attività lavorativa nel comune o nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso, da almeno un anno;</p> <p>Cittadinanza di altro Stato, possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni e residenza o attività lavorativa nel comune o nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso, da almeno tre anni.</p> <p>Sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani i profughi con riconoscimento giuridico dello status di rifugiato politico o per ragioni umanitarie.</p> <p>Per i titolari di carta di soggiorno non è necessario il requisito del triennio. Per coloro che possiedono regolare permesso di soggiorno, ai fini della determinazione del triennio possono essere cumulati i periodi di rinnovo successivi al primo rilascio, purché l'ultimo sia stato concesso per motivi di lavoro.</p> <p>Il nucleo familiare non deve avere complessivamente un reddito da fabbricati annuo, derivante anche dalla proprietà di porzioni di unità immobiliari, superiore a € 500,00.</p> <p>titolarità di un reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90 per cento da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore</p>
<u>Lazio</u>	<ul style="list-style-type: none"> Legislazione regionale, stabilisce requisiti d'accesso per tutti i comuni <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>avere un reddito annuo relativo al 2008 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non sia superiore a due pensioni minime INPS pari ad € 11.532,56 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14% (fascia A);</p> <p>avere un reddito annuo relativo al 2008 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa, non sia superiore a quello per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. pari ad € 18.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% (fascia B).</p>
<u>Abruzzo</u>	<ul style="list-style-type: none"> Legislazione regionale, requisiti d'accesso demandati ai singoli comuni dettaglio: comune di S. Egidio <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>Cittadini residenti nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, titolari di contratto di affitto regolarmente registrato relativo ad unità immobiliari site nel Comune e occupate, al momento della domanda di ammissione al contributo, a titolo di abitazione principale.</p> <p>Documenti da presentare:</p> <p>fotocopia del permesso di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare (nel caso di cittadini extracomunitari).</p>
<u>Molise</u>	<ul style="list-style-type: none"> <u>Non trovato</u> 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Non trovato</u>

<p><u>Campania</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, stabilisce requisiti d'accesso per tutti i comuni <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>Soggetti che a partire dal 1 settembre 2008 hanno subito una riduzione del reddito del nucleo familiare residente nell'alloggio per perdita (dal 01/09/2008) del posto di lavoro o mancato rinnovo di contratti di lavoro atipici (disciplinati dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e relativi decreti attuativi) del conduttore, o altro componente del nucleo familiare, non dovuti alla volontà del lavoratore.</p> <p>Soggetti che hanno subito una riduzione del reddito del nucleo familiare residente nell'alloggio, e sia stata autorizzata per il conduttore, o altro componente del nucleo familiare, la cassa integrazione guadagni o mobilità per un periodo non inferiore a 13 settimane a partire dal 1 settembre 2008.</p> <p>Avere unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f, della legge regione Campania 2 luglio 1997, n. 18, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (<i>- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata</i>)</p>
<p><u>Puglia</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, requisiti d'accesso demandati ai singoli comuni • dettaglio: comune di Triggiano <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>a) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2008, non superiore all'importo di € 11.913,20 (corrispondente a due pensioni minime INPS) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (€ 1.667,84);</p> <p>b) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2008 non superiore all'importo di € 14.000,00 (corrispondente al reddito determinato dalla Regione Puglia per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, art. 2, punto f) L.R. 54/84 riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e ss.mm.ii., rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (3.360,00);</p> <p>Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge.</p> <p>Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili, malati terminali o altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, i limiti di reddito indicati alle precedenti lettere a) e b) vengono innalzati del 25%.</p>
<p><u>Basilicata</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, requisiti d'accesso demandati ai singoli comuni • dettaglio: comune di Matera <p>http://www.ilpomeridiano.it/cronaca-matera-2/contributi-per-affitto-casa-392.html</p>	<p>I requisiti per la partecipazione al concorso sono:</p> <p>la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea,</p> <p>la residenza nel Comune di Matera,</p> <p>la non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,</p> <p>il reddito annuo convenzionale del nucleo familiare non superiore ad euro 12.702,00.</p>

<p><u>Calabria</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, requisiti d'accesso demandati ai singoli comuni • dettaglio: comune di Catanzaro <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>Cittadinanza italiana; 2) Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea; 3) Cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri, che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; 4) Per i cittadini immigrati, possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale e da almeno 5 anni nella Regione Calabria;</p> <p>Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore ad € 17.000,00; 14) Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati: Fascia A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS; Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%. Fascia B: Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00; Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00; Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%.</p>
<p><u>Sardegna</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, requisiti d'accesso demandati ai singoli comuni • dettaglio: comune di Cagliari <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>Essere residenti anagraficamente nel Comune di Cagliari (per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione); (fascia A) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 1-1.913,20), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14% (fascia B) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%</p>
<p><u>Sicilia</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legislazione regionale, requisiti d'accesso demandati ai singoli comuni • dettaglio: comune di Trapani <p>http://www.inca.it/migranti-news/05/bandi.zip</p>	<p>Residenza nel Comune di Trapani; Possesso di contratto di locazione regolarmente registrato e coincidente con la residenza del nucleo familiare; Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime INPS (per l'anno 2007 detto limite ammonta a € 11.339,64) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (cosiddetta fascia A"); Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a quello determinato dalla Regione Siciliana per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al Decreto n. 807/S3.01 del 24 Aprile 2008, pari a € 13.285,35, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (cosiddetta fascia B").</p>

Le “buone conseguenze” delle nostre azioni legali

Nel numero di giugno del Migranti news avevamo riportato l'informazione dei due pronunciamenti del tribunale di Brescia che avevano accolto i ricorsi patrocinati dai nostri legali contro le ordinanze del comune che escludeva dall'assegnazione del bonus bebè tutti i cittadini non italiani.

E' con piacere che rilanciamo qui la notizia, già diffusa negli ultimi giorni, che la regione Lombardia ha emesso una Delibera che riapre i termini per l'assegnazione del bonus famiglie alle persone straniere che ne erano state impropriamente escluse.

Copia della citata delibera è consultabile nella cartella allegati di questo numero.

Allegati scaricabili all'indirizzo:

<http://www.inca.it/migranti-news/05/Sentenze-e-delibere.zip>

Redazione

Per rendere Migranti news uno strumento ancora più efficace collabora con noi, inviandoci agli indirizzi segnalati i testi delle Ordinanze, delle Sentenze da noi patrocinate o degli eventuali accordi realizzati nei territori di cui sei a conoscenza.

Kurosh Danesh
06/8476250
K.Danesh@cgil.it

Daniela Morlacchi
06/85563221
D.Morlacchi@inca.it

Alessandro Gabriele
06/85563500
A.Gabriele@inca.it



Brignano (BG) - Buone notizie dal territorio

Il paesino conta 5.670 anime, tra cui 346 stranieri, e si trova a 20 chilometri da Bergamo. Giudicate illegittime 4 delibere che prevedevano benefici contro la crisi solo per gli italiani

MILANO - "Grande vittoria", recita l'oggetto della mail. E, in effetti, ha di che essere soddisfatta l'associazione milanese "Avvocati per niente", dopo l'ennesimo ricorso vinto contro ordinanze e disposizioni discriminatorie nei confronti di stranieri residenti nel nostro paese. Questa volta il campo di battaglia era il comune di Brignano Gera d'Adda, 5.670 anime a 20 km da Bergamo, tra cui 346 stranieri (dati Istat al 1° gennaio 2009), ai quali l'amministrazione comunale aveva dichiarato guerra emanando 4 delibere poi giudicate illegittime dal Tribunale di Bergamo. Il sindaco del paese, Valerio Moro (leghista come gli altri 6 componenti della giunta), aveva stabilito di destinare solo ai residenti italiani un'indennità di disoccupazione straordinaria proveniente dal fondo anticrisi e un contributo alle spese dentistiche e oculistiche per i minori. In base ad altre due delibere, poi, i cittadini stranieri venivano inoltre esclusi dal sistema integrato dei servizi sociali e dall'ottenimento della residenza se trovati privi della carta di soggiorno. Un'occasione d'oro per Avvocati per Niente, che insieme ad Asgi ed Anolf Bergamo, non ha perso l'occasione per prendere le difese degli stranieri brignanesi.

Così, la sentenza depositata il 28 novembre dal Giudice del Lavoro, Sergio Cassia, e comunicata oggi dalla Cancelleria del Tribunale di Bergamo, punisce il sindaco di Brignano ordinandogli di prorogare il riconoscimento dei benefici previsti dalle delibere ai residenti a prescindere dalla loro cittadinanza; di cessare il comportamento discriminatorio a danno dei cittadini cosiddetti extracomunitari regolarmente soggiornanti non a lungo periodo; di dare pubblicità ai provvedimenti anche pagandone la pubblicazione sull'Eco di Bergamo; di rispettare il principio di uguaglianza, astenendosi dal porre in essere analoghi atti di discriminazione per razza, origine nazionale o etnica e, in particolare, nell'accesso ai servizi sociali e socio-assistenziali.

